

COMUNE DI PELAGO

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 101 del 21/10/2011

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2** Definizione delle entrate
- Art. 3** Regolamentazione delle entrate
- Art. 4** Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 5** Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6** Forme di gestione delle entrate
- Art. 7** Soggetti responsabili delle entrate

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8** Attività di verifica e controllo
- Art. 9** Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10** Diritto di interpello
- Art. 11** Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 12** Sanzioni e Interessi

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13** Contenzioso e tutela giudiziaria
- Art. 14** Autotutela

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 15** Forme di riscossione volontaria
- Art. 16** Rimborsi
- Art. 17** Riscossione coattiva
- Art. 18** Importi minimi
- Art. 19** Sospensione o differimento dei versamenti
- Art. 20** Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali
- Art. 21** Compensazione di somme
- Art. 22** Misure Cautelari

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23** Norme Finali
- Art. 24** Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità ai principi di cui alla Legge 07 agosto 1990, n.241, alla Legge 15 maggio 1997, n.127, alla legge 27 luglio 2000, n.212 al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nonché in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e nell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, disciplina le entrate proprie di ogni natura del Comune di Pelago.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate di cui al comma precedente salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli regolamenti che in virtù della loro specifica competenza sulla materia trattata ne hanno la precedenza. In ogni caso, resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.

3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione Italiana individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata, il Comune ha facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non disposto diversamente con legge statale.
2. I Regolamenti che disciplinano le entrate, anche tributarie, adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge per quanto attiene agli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie imponibili e alla misura massima dell'aliquota o delle tariffe, possono prevedere agevolazioni nei confronti dei contribuenti; sono improntati all'esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; definiscono le regole procedurali cui si informano l'accertamento, la liquidazione, la riscossione, il rimborso, l'interpello e l'autotutela.
3. Qualora non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, ed il relativo ammontare delle agevolazioni-detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

Art. 5
A agevolazioni, riduzioni, esenzioni, esclusioni

1. Il Consiglio Comunale, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, provvede a stabilire i criteri generali per la concessioni di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.
2. Le agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione delle deliberazioni di cui al comma precedente sono

comunque immediatamente applicabili, salvo diversa decisione presa dal Consiglio Comunale e prevista dalla normativa.

3. Le agevolazioni sono concesse esclusivamente su istanza dei soggetti beneficiari salvo se previsto diversamente dalla legge o normativa regolamentare solo in questo caso possono essere direttamente riconosciute in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

4. Le agevolazioni richieste con istanza del soggetto beneficiario al quale si riscontra una qualche forma di morosità nei confronti del Comune rimangono sospese fino a quando il contribuente non sana la propria situazione e decadono automaticamente con l'inizio della procedura per il recupero coattivo del dovuto che sarà effettuato senza tener conto dell'agevolazione sospesa quindi per l'intero importo.

5. Le agevolazioni, esenzioni concesse dal Servizio di Assistenza Sociale possono avere carattere retroattivo soltanto per la parte non ancora versata, non danno in nessun modo diritto al rimborso, in tal caso deve essere fatto specifico atto motivato e sottoscritto dal responsabile del servizio specificando per singola voce d'entrata l'importo da agevolare e se è già stata avviata procedura di recupero coattivo l'importo da sgravare. In assenza di uno dei requisiti di cui al presente comma l'atto è ritenuto nullo.

6. Le agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni non possono avere carattere retroattivo salvo quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5 e dalla legge dello stato.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.

4. Le disposizioni del presente regolamento, devono essere osservate anche dai soggetti gestori, pubblici e privati, ad integrazioni di quanto stabilito nelle singole convenzioni stipulate.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
 - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori può invitare il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 15 giorni.
3. I rapporti fra il Comune ed il Contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende a facilitare il contribuente negli adempimenti di legge: dichiarazioni e conteggi d'imposta. L'amministrazione comunale altresì favorisce l'adempimento dell'obbligazione tributaria in maniera spontanea e con il consenso del contribuente promuovendo l'utilizzo del ravvedimento operoso.

4. Nelle attività di controllo degli adempimenti e di accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile dell'entrata provvede alle istruttorie previste dai singoli regolamenti acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri enti pubblici, senza richiedere al destinatario documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente.

5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, della qualità del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'Ufficio Tributi.

Art. 10

Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione e deve essere fatta prima di intraprendere azioni riguardanti l'oggetto dell'interpello.

2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata.

3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.

4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la

risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.

6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.

7. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1 Il Comune, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati dalle norme che disciplinano i singoli tributi, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo, in caso di sua assenza dal responsabile dell'ufficio preposto.

3. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito dell'attività di controllo, risulta omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità e i termini per il versamento. Tale richiesta deve essere notificata al cittadino entro il 31 dicembre del V anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni

vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune di Pelago; non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

6. Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

7. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

8. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado.

9. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

10. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

Art. 12 Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dalle singole leggi di istituzione dei tributi, dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e alle altre disposizioni di legge in materia.

2. Per quanto riguarda le entrate aventi natura patrimoniale, applicando i principi del procedimento dettato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta né sulla attività di accertamento del Comune.

4. La misura annua degli interessi è determinata dal tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in

cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13

Contenzioso e tutela giudiziaria

- 1.** Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, a tale scopo può delegare un funzionario del Servizio nell'ambito delle cui competenze rientra la materia, ivi compresa la possibilità di conciliare transigere o rinunciare agli atti.
- 2.** Per le controversie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.
- 3.** L'attività di contenzioso può essere gestita anche in forma associata con altri comuni, mediante la predisposizione di apposita struttura.

Art. 14

Autotutela

- 1.** Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2.** Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
- 3.** In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova dei pagamenti eseguiti nei termini di scadenza;
 - d) errore sul presupposto del tributo;
 - e) evidente errore logico.
- 4.** Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 15

Forme di riscossione volontaria

- 1.** La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
- 2.** Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati o predisponendo modalità di versamento elettronico.
- 3.** In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento in una delle forme stabilite con i vari regolamenti.

Art. 16

Rimborsi

- 1.** Il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
- 2.** La richiesta di rimborso per le entrate tributarie, e per le entrate patrimoniali è presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
- 3.** Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi di cui all'articolo 12 comma 4, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4.** Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria o di altro organo competente.
- 5.** In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente per il rimborso procede alla compensazione del debito.
- 6.** I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Commissione Tributaria o altro organo competente in base al tipo di rimborso trattato.

Art. 17
Riscossione coattiva

1. Il Comune di Pelago si avvale di tutti i metodi di riscossione coattiva che la legge consente per le singole entrate.
2. I responsabili delle varie entrate firmano gli atti impositivi per il recupero delle somme non versate.
3. Il responsabile dell'entrata prima di iniziare la procedura per il recupero coattivo della somma ne deve valutare l'opportunità e/o la convenienza economica.
4. L'ufficio tributi collabora con i vari servizi al fine coadiuvare l'azione di recupero coattiva delle entrate.

Art. 18
Importi minimi

1. In considerazione della antieconomicità delle attività istruttorie che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata, non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento qualora l'ammontare, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi €12,00.
2. Parimenti, l'ufficio non dà seguito all'istanza di rimborso né effettua rimborsi d'ufficio se l'importo comprensivo degli interessi non supera €12,00.
3. L'importo minimo del singolo versamento spontaneo del contribuente è di € 2,00.

Art. 19
Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 20
Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Il responsabile dell'entrata, può concedere, su richiesta del debitore nelle ipotesi di dimostrata temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.
2. Per gli importi oggetto di avviso di accertamento il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) Ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 12. Per debiti superiori a €10.000, ovvero nei casi di dilazione in un numero di rate maggiore di 12 e non superiore a 60, l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza

fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, deve essere solidale ed incondizionata e deve contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;

- b) Applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In caso di tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze.
- c) Decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, anche di una sola rata.
- d) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, ai sensi della lettera a), scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

3. La dilazione di pagamento per gli importi dati in riscossione agli agenti della riscossione è effettuata dagli stessi.

Art. 21

Compensazione di somme

1. La compensazione di un credito liquido ed esigibile per il quale non è stato ancora disposto la relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, può essere richiesta dall'avente diritto a mezzo di istanza.

2. L'istanza deve contenere puntualmente gli estremi della documentazione e le somme da porre in compensazione.

3. La compensazione si intende autorizzata se il Comune non risponde con provvedimento motivato entro 30gg dalla data di ricezione dell'istanza.

4. Qualora uno stesso nominativo o soggetto figuri tra i debitori dell'Ente, per un'entrata rilevata di difficile riscossione od inesigibile, e contemporaneamente tra i creditori dell'Ente stesso, il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario può disporre affinché siano attivate le procedure per la compensazione degli importi, fino a concorrenza della somma, previa comunicazione al soggetto interessato.

Art. 22

Misure Cautelari

1. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica dell'avviso di accertamento con il quale sono stati accertati maggiori tributi, dell'atto di contestazione ovvero del provvedimento di irrogazione della sanzione, il responsabile dell'entrata può chiedere, con istanza motivata al presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda, a garanzia dell'intera pretesa tributaria, comprensiva della

sanzione, dell'imposta e dei relativi interessi, il cui importo complessivo sia superiore a € 8.000,00.

2. Le misure cautelari di cui al comma 1, una volta adottate, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a loro validità e il loro grado anche a favore dell'agente della riscossione che ha in carico gli importi dovuti sulla base dell'avviso di accertamento notificato.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 Norme Finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 15/12/1997 n.446.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si intendono automaticamente acquisite.
4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012